

COMUNE DI BASELICE

(PROVINCIA DI BENEVENTO)

Capitolato Amministrativo e Tecnico per la gestione delle lampade votive e dell'impianto di illuminazione del civico cimitero

(approvato con Delibera di GM n° 105/2015)

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio delle lampade votive, dell'impianto di illuminazione dell'area cimiteriale, delle cappelle comunali, gentilizie e private, nonché di tutti gli impianti esistenti nel cimitero.

ART. 2 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono, ad ogni effetto, servizi di pubblica utilità e pertanto per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati dalla ditta concessionaria, salvo casi di forza maggiore debitamente constatati.

ART. 3 - DURATA

La durata è stabilita in **anni due** a decorrere dalla data indicata nel contratto stipulando. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle stesse condizioni, su motivata ed insindacabile volontà della Giunta Comunale, sussistendone i presupposti e nel rispetto della vigente normativa in materia, per un ulteriore periodo non superiore ai due terzi della durata contrattuale. In ogni caso, qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza, la procedura per l'affidamento della gestione non sia ancora definita o comunque il nuovo affidatario non possa assumere effettivamente l'esercizio, l'attuale affidatario è tenuto ad assicurare il servizio oltre il termine di scadenza del contratto, per un tempo non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali della cessata gestione.

Il Comune di Baselice, con motivata ed espressa deliberazione di Giunta Comunale, si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario l'eventuale esecuzione di servizi complementari nei limiti del 50% ovvero di affidare allo stesso nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati, nei limiti del 50% dell'importo presunto del contratto, secondo le modalità previste dall'art. 57 comma 5 lettera a) e b) D.lg. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

ART. 4 - IMPORTO

L'importo complessivo per il servizio di cui all'articolo 2 del presente capitolato, da porre a base d'asta per l'intera durata contrattuale di anni due è pari a euro 12.000,00 oltre IVA (euro 6.000,00 all'anno oltre IVA).

Art. - 5 - ONERI ED OBBLIGHI PER GLI IMPIANTI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO

L'affidamento si intende effettuato per tutti gli impianti di illuminazione, esistenti e da installare, e per la gestione delle lampade votive e del complessivo sistema di pubblica illuminazione cimiteriale

Prima dell'inizio del servizio, fra il Comune e ditta affidataria, sarà redatto un verbale di consistenza e presa in carico di tutti gli impianti di illuminazione esistenti nel cimitero, e destinati alla gestione del servizio.

Rimangono, altresì, a carico del concessionario gli oneri ed obblighi per la gestione degli impianti del servizio, già esistenti nel cimitero o di nuova installazione, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per assicurare il continuo e perfetto funzionamento del servizio.

Art. 6 - NUOVI IMPIANTI- RIPRISTINI E RIPARAZIONI - DANNI AL MANUFATTO

I nuovi allacciamenti verranno realizzati a norma delle vigenti leggi in materia e con le stesse caratteristiche di quelli esistenti.

L'affidataria, prima di iniziare i lavori per gli impianti da realizzare, deve comunicare all'Ente le opere da realizzare. A conclusione dei lavori di installazione dei nuovi impianti deve, altresì, presentare gli atti di collaudo prescritti.

Qualora il concessionario intenda realizzare gli impianti in modo diverso dagli esistenti, al fine di migliorarne la qualità o la resa, dovrà convenirne le modalità con l'Amministrazione Comunale ed attendere formale autorizzazione da parte della stessa.

Ogni guasto arrecato in occasione dell'esecuzione di installazione degli impianti, o di riparazione degli stessi, ai manufatti cimiteriali ed in genere a quanto di proprietà Comunale e privata, dovrà essere riparato a spese e cura del concessionario al più presto e, comunque, non oltre il termine stabilito caso per caso dall'Amministrazione Comunale.

In caso di mancato adempimento, da parte del concessionario, si provvederà d'ufficio, alla realizzazione, ripristino e riparazioni necessarie, con rivalsa dell'ammontare della spesa ordinata dall'Amministrazione Comunale, più una penale di euro 100,00 (euro cento/00) per ciascun intervento non effettuato, da detrarre dal saldo del mese successivo.

Alla data del 31 dicembre di ogni anno, il concessionario è tenuto a comunicare al Comune, con lettera, l'elenco dei nuovi allacci realizzati e di quelli dismessi, il numero totale di utenti del servizio con gli estremi identificativi e la tipologia della sepoltura, nonché tutti i dati, sia su cartaceo sia su formato informatico compatibile con i programmi in uso all'Ente, relativi a tutte le utenze (nome, cognome, indirizzo del fruitore, nome del defunto e posizione esatta del posto occupato).

In caso di inadempimento o accertamento della mancata rispondenza al vero dei contenuti di tale trasmissione, il concessionario dovrà corrispondere al Comune, a titolo di penale, la somma di € 500,00 (cinquecento/00 euro), da trattarsi a partire dal mese successivo o in caso di scadenza della concessione, dalla fideiussione depositata in Comune, fatta salva la facoltà di ulteriori azioni da parte del Comune in ordine alle infedeli dichiarazioni, non esclusa la rescissione contrattuale.

Alla fine di ogni anno la Ditta dovrà dichiarare la conformità degli impianti delle lampade votive già esistenti e quelli nuovi messi in opera dalla stessa.

Art. 7 - DESCRIZIONE TECNICO-FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI

Fanno parte essenziale degli impianti tutte le componenti indispensabili a fornire l'illuminazione votiva e cioè cabine di trasformazione, centraline, quadri, trasformatori, circuiti primari e secondari e ogni altro componente.

Ogni parte degli impianti dovrà essere conforme alle norme CEI vigenti per materiali, componenti e modalità d'installazione.

Art. 8 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE - RESPONSABILITA'

Tutti i servizi di cui al precedente art. 2 sono effettuati direttamente dall'affidatario con mezzi e personale propri.

Ferme restando le competenze generali in materia contrattuale e di indirizzo e controllo da parte dell'Amministrazione Comunale, è fatto obbligo all'affidatario di mettere a disposizione una figura professionale che si interfacci con il Comune.

L'elenco nominativo delle persone, dipendenti dell'affidatario, che saranno adibite ai vari servizi dovrà essere comunicato all'Amministrazione prima della stipula del contratto.

L'affidatario provvederà a dotare il proprio personale di un apposito cartellino, munito di fotografia: solo il personale munito dello stesso potrà svolgere le attività inerenti ai servizi oggetto del capitolato.

L'affidatario, nello svolgimento dei servizi previsti dal capitolato speciale, è libero di organizzare il proprio personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie.

L'affidatario è totalmente responsabile di fronte al Comune dell'esecuzione dei servizi e lavori assunti che per nessun motivo possono subire interruzioni.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune il nominativo del rappresentante legale in carica e ogni eventuale variazione di ragione sociale o di domicilio legale.

Art. 9 – DOVERI GENERALI DEL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Il personale addetto al cimitero, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

In particolare deve:

- a) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
- b) presentarsi in perfetto ordine e astenersi dal fumare mentre è in servizio all'interno del cimitero;
- c) prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di necessità o in caso di emergenza;

d) aver cura del regolare funzionamento dei beni e servizi dei quali fa uso.

Allo stesso è fatto rigoroso divieto:

- a) di eseguire all'interno del cimitero attività di qualsiasi tipo, a qualunque titolo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro sia al di fuori di esso;
- b) di ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio;
- c) di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività dei servizi funebri e cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- e) di trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Art. 10 SPESE E ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Sono a carico dell'affidatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, i seguenti oneri, nessuno escluso o eccettuato, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto, quanto se stabiliti o accresciuti successivamente:

- a) tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del proprio personale necessario al servizio in osservanza delle norme di leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro, in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro;
- b) tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito o manutenzione dei propri mezzi, necessari a svolgere i servizi oggetto del contratto di concessione;
- c) tutte le spese e gli oneri necessari a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro incendi, furti e danni alle cose e alle persone;
- d) tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
- e) tutte le spese e gli oneri dipendenti dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'affidamento.

Art. 11 - ALTRE RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario sarà responsabile verso l'Amministrazione appaltante del buon andamento del servizio da esso assunto, nonché della disciplina, dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti.

Assumerà, direttamente in ogni caso e nel più ampio modo, qualsiasi responsabilità derivante dai danni comunque provocati nello svolgimento del servizio, ivi compresi incidenti accidentali che potessero essere arrecati al personale e a terzi, tenendone indenne l'Amministrazione Comunale. Altrettanto dicasi per le eventuali inosservanze di prescrizioni di leggi e di regolamenti generali e locali.

L'affidatario deve fornire i nominativi del personale adibito ai servizi, comunicando tempestivamente eventuali variazioni e, previa comunicazione scritta dell'Amministrazione, deve sostituire il personale inadatto o colpevole di non aver ottemperato ai doveri del servizio.

L'affidatario deve mantenere la disciplina nel servizio e ha l'obbligo di osservare e di far osservare ai suoi dipendenti le leggi, i regolamenti e le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale, nonché un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura e alle circostanze in cui si svolge il servizio.

Art. 12 - CONTROLLO E VIGILANZA

L'Amministrazione Comunale, tramite propri incaricati, è autorizzata ad esercitare, in qualunque momento, attività di controllo, verifica ed ispezione all'interno del Cimitero, senza obbligo di preavviso.

L'affidataria, trattandosi di servizio pubblico, è obbligata a fornire con tempestività, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, ogni notizia, elemento di conoscenza e documentazione concernente la gestione del servizio svolto, compresi i dati contabili, senza poter sollevare obiezioni di riservatezza o privacy.

Art. 13 - SICUREZZA

L'impresa affidataria si assume l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori. Inoltre si assume l'onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato nell'assoluto rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e

tutela della salute. L'impresa aggiudicataria dovrà dimostrare di essere in regola e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/08, ecc) e dovrà consegnare, contestualmente all'inizio del servizio, copia del proprio Documento di Valutazione del Rischio. Inoltre, qualora fosse necessario per la tipologia dell'intervento, dovrà redigere e consegnare al Comune di Baselice il Piano Sostitutivo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs 163/06, art. 131. La ditta affidataria e gli eventuali appaltatori, così come stabilito dal D.Lgs 81/08, art. 26, assumono l'obbligo di cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della concessione e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

L'impresa concessionaria e gli eventuali appaltatori, inoltre, nello svolgimento delle loro attività, devono garantire la sicurezza verso eventuali persone terze (visitatori, parenti, ecc.), mettendo in atto tutte le prescrizioni necessarie contenute nel DVR.

Le gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte della ditta aggiudicataria e dei possibili appaltatori, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'impresa darà immediata comunicazione al Comune di qualsiasi infortunio in cui incorrano il proprio personale e/o terzi precisando circostanze e cause.

ART. 14 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire qualunque opera di straordinaria manutenzione presso le strutture cimiteriali con imprese esterne o con proprio personale, avendo cura di promuovere il coordinamento con la ditta affidataria della presente per eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze tra le attività così come previsto dal D.Lgs 81/08.

ART 15- CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, la società aggiudicataria dovrà prestare una cauzione definitiva in ragione del 10% dell'importo netto contrattuale, nelle forme stabilite dal Dlgs 163/2006, a cui si rinvia.

Le spese inerenti allo svincolo di tale cauzione sono integralmente a carico della società concessionaria.

ART 16 - RESPONSABILITÀ' PER INFORTUNI, DANNI A PERSONE E COSE

L'affidatario è direttamente responsabile nei confronti del Comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, sia a cose sia a persone, causati durante lo svolgimento dei servizi.

Al riguardo, l'Amministrazione declina ogni responsabilità, sia penale che civile, per i danni o i sinistri che dovessero subire i terzi, i materiali e il personale dell'impresa durante i servizi stessi; l'affidatario assume, senza eccezione e per intero, ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente all'esecuzione del servizio, sollevando il Comune da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di danni.

L'affidatario dovrà, in ogni caso, provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione ed alla sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.

La ditta aggiudicataria assume l'impegno a contrarre, entro la stipula del contratto una polizza di responsabilità civile, per quanto riguarda il servizio aggiudicato con un massimale non inferiore a euro 5.000.000, per danni a terzi, con un limite minimo di euro 1.500.000 per persona e di euro 500.000 per danni a cose.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto espresso divieto alla società aggiudicataria di cedere in maniera totale il presente servizio a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E INADEMPIENZE

In caso di negligenza abituale nello svolgimento del servizio, di grave inadempienza, o quando l'affidatario sospendesse il servizio stesso, il Comune ha la facoltà di ritenere il contratto risolto di pieno diritto, salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni derivanti dall'anticipata cessazione del servizio, prendendo

possesso provvisorio di tutti i materiali e mezzi occorrenti per il servizio stesso, finché l'Amministrazione Comunale non avrà diversamente o definitivamente provveduto entro sei mesi dalla presa di possesso provvisorio.

Le eventuali somme ancora dovute all'affidatario, nonché la cauzione prestata, si riterranno comunque vincolate per la rifusione delle spese e dei danni che il Comune dovesse subire.

L'Amministrazione Comunale potrà altresì procedere a suo insindacabile giudizio alla automatica risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) per gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- b) per gravi e ripetute manchevolezze nell'espletamento dei servizi e nel rispetto delle misure di sicurezza;
- c) per inosservanza degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale dipendente;
- d) per sospensione e/o abbandono del servizio;
- e) per dichiarazione di fallimento dell'affidataria;
- f) per cessione totale del servizio o parziale di uno specifico servizio senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Ai fini della automatica risoluzione del contratto è sufficiente la relativa comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la precisa e circostanziata fattispecie tra quelle sopra considerate.

ART 19 - OBBLIGO DI DOMICILIO

A tutti gli effetti di legge, l'affidatario deve eleggere domicilio in un luogo liberamente scelto nel territorio del Comune di Baselice, fornendo pronta reperibilità 24 ore su 24, tramite telefono cellulare.

A richiesta dell'Amministrazione Comunale, l'affidatario, o il suo rappresentante, dovrà presentarsi, senza compenso alcuno, ad ogni incontro o sopralluogo che si rendesse necessario per definire questioni attinenti il servizio.

Art. 20 - CONTROVERSIE CON IL COMUNE - FORO COMPETENTE

Qualunque controversia o contestazione dovesse insorgere tra Comune ed affidatario in ordine al presente contratto, alla sua interpretazione o quant'altro ad esso inerente, verrà deferita esclusivamente al Tribunale di Benevento.

PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO

Servizio lampade votive nel civico cimitero

Addetto di 1° livello costo orario lordo base onnicomprensivo (€ 11,65)

	ore	giorni	teriffa/h		
Servizio quotidiano x 6 giorni a settimana x 1,1 ora al giorno	1,1	6	€ 11,65	€	76,89
Costo settimanale				€	76,89
settimane annue 52 + tredicesima (4 settimane)					
costo annuo	56	€ 76,89		€	4.305,84
materiali di consumo				€	600,00
Polizza				€	500,00
		Sommano		€	5.405,84
		S.g. 7%		€	378,41
		Sommano		€	5.784,25
		U.I. 7%		€	404,90
		Totale		€	6.189,15
	in c.t.			€	6.000,00
		IVA 22%		€	1.320,00
Importo annuo				€	7.320,00
Importo complessivo per il biennio				€	14.640,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 3%				€	360,00